



Città di Albano Laziale

Prot. Uscita del 25/11/2013

nr. 0050085/OR0270

Classifica VI.IX



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

ORDINANZA N.

L.T. N.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- si assiste ad una notevole crescita delle piante e delle siepi;
- che le stesse, se non regolate o lasciate sporgere oltre il ciglio stradale possono costituire pericolo per la circolazione stradale, nonché impedire il normale deflusso delle acque meteoriche nelle cunette stradali, causare un pericoloso accumulo di detriti, nascondere la segnaletica o comprometterne comunque la leggibilità;

RAVVISATA la necessità di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, come pure l'igiene pubblica sulle strade comunali e loro pertinenze;

VISTE le proprie ordinanze n. 171 del 1992, n. 95 del 1994 e 100 del 2002 sul medesimo argomento;

VISTO l'art.29 del D.LGS 285 del 1992

VISTI gli art. 50 e 54 del D.LGS 267 del 2000;

ORDINA

Ai proprietari di terreni confinanti con le strade e loro pertinenze, di tenere regolate le siepi e piantagioni adiacenti alle strade stesse in modo da non restringerle o addirittura danneggiarle, nonché di procedere alla loro adeguata potatura ed alla totale rimozione dei residui derivanti dalla anzidetta operazione eventualmente caduti nelle aree pubbliche, al fine di assicurare la visibilità dei transiti e garantire l'incolumità e l'igiene pubblica.

In caso di inottemperanza alla presente Ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa da Euro 131,00 (centotrentuno/00) a Euro 524,00 (cinquecentoventiquattro/00).

Il Comando di P.M. e le altre Forze dell'Ordine, ognuno per la parte di competenza, sono incaricati del controllo sull'applicazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Sindaco
Dott. Nicola Marini